

Adeguamento del Piano Regionale per il controllo della Nutria alla modifica apportata con Legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'art.19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Con Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1141/2016 la Nutria (*Myocastor coypus*) è stata inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Ad essa si devono quindi applicare le previsioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che obbliga gli Stati membri a predisporre misure di gestione efficaci delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse di rilevanza unionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

A proposito della Nutria, a livello nazionale la Legge n. 221/2015 ha stabilito (art.7, comma 5 lett. a) due punti fondamentali:

- la gestione della specie deve essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
- gli interventi di eradicazione o di controllo devono essere attuati secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92, che nella formulazione all'epoca vigente individuava quali soggetti attuatori dei prelievi le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; queste potevano anche avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Oltre a quanto sopra, nella gestione della Nutria è necessario tenere conto della particolare disciplina che regola i prelievi faunistici nelle aree naturali protette (ANP) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991. In particolare, l'art. 22 comma 6 prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti necessari per ricomporre eventuali squilibri ecologici avvengano in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione. I prelievi devono essere attuati dal personale dipendente del Parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra i cacciatori residenti, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

In attuazione della normativa nazionale ed europea, la Regione Umbria si è dotata fin dal 2016 di un "Piano regionale per il controllo della Nutria", approvato con DD 9503 del 06/10/2016 previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016. Tale Piano, inizialmente valevole fino al 31/12/2017, è stato successivamente riconfermato una prima volta con DD 740 del 25/01/2018, e poi ancora con DD n. 12782 del 29/12/2020 e con DD n. 1959 del 24/02/2022.

In tale Piano veniva tra le altre cose definita la platea di soggetti ammessi al prelievo, individuati secondo le indicazioni fornite dalle seguenti fonti normative:

- articolo 19 della Legge n. 157/92;
- articolo 22 comma 6 della Legge n. 394/91;
- art.28 comma 1 della Legge Regionale n.14/94. Questo prevede che gli interventi di controllo della fauna selvatica possano essere attuati, oltre che dai soggetti previsti dall'art. 19 della L. 157/92, anche autorizzando persone nominativamente individuate. Tale impostazione, rinvenibile anche nella normativa di altre Regioni, era stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 21 del 2021 riguardante la Regione Toscana) a condizione che i soggetti individuati abbiano frequentato corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato.

Al fine di procedere alla formazione degli operatori, con nota prot. 39985 del 28/02/2022 la Regione Umbria richiedeva ai tre ATC umbri la disponibilità ad inserire nei propri programmi didattici anche

un corso dedicato al controllo della Nutria. La richiesta venne accolta, e venne così dato seguito all'organizzazione del corso e all'abilitazione di un primo nucleo di operatori ("coadiutori"). Di rimando, con DD n. 12463 del 28/11/2022 la Regione Umbria istituiva un apposito Albo e contemporaneamente stabiliva quali dovessero essere le modalità del coinvolgimento dei coadiutori negli interventi di controllo.

Su questa situazione relativamente assestata, interviene ora la recente Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che con il comma 447 dell'art.1 ha radicalmente ridefinito l'art.19 della L.157/92, riformulandolo nei seguenti termini:

L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – (Controllo della fauna selvatica) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri."

Per quanto riguarda gli interventi di controllo delle specie cosiddette "critiche" (comma 2 e 3), Nutria compresa, i più importanti elementi fissati dalla nuova formulazione dell'art.19 della L.157/92 sono i seguenti:

- A. Per quanto riguarda gli operatori del prelievo, rispetto alla norma precedente viene ridefinita la platea di soggetti che possono essere coinvolti negli interventi di controllo, prevedendo per alcune categorie (cacciatori, agricoltori) la frequenza obbligatoria di appositi corsi di formazione;
- B. Il coordinamento degli interventi viene attribuito in maniera inequivocabile ai corpi di polizia regionale o provinciale.

Alla luce di queste nuove disposizioni e tenuto comunque conto che la disciplina riguardante i prelievi faunistici nelle ANP (L. 394/1991, art. 22 comma 6) è rimasta immutata, risulta necessario adeguare il Piano regionale per il controllo della Nutria, individuando quali possibili soggetti attuatori degli interventi le figure riportate nella seguente TABELLA 1:

AMBITO di INTERVENTO	OPERATORI AMMESSI	TECNICA DI PRELIEVO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE
Territorio a caccia programmata	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale	Trappolamento e sparo	Regione Umbria. L'autorizzazione non è necessaria per gli iscritti all'Albo, qualora il prelievo abbia luogo con arma da caccia durante il normale esercizio dell'attività venatoria, comunque nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio
AFV e AATV	Guardie venatorie dell'azienda; guardie venatorie volontarie individuate dal Concessionario; cacciatori formati individuati dal Concessionario e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria. L'autorizzazione non è necessaria per gli iscritti all'Albo, qualora il prelievo abbia luogo con arma da caccia durante il normale esercizio dell'attività venatoria, comunque nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio
Centri privati	guardie venatorie volontarie individuate dal Titolare; cacciatori formati individuati dal Titolare e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
ZAC	guardie venatorie volontarie individuate dal Titolare; cacciatori formati individuati dal Concessionario e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria

OASI e demanio regionale protetto	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dal soggetto gestore dell'ambito, ove esistente. Se non esiste un soggetto gestore dell'ambito o in caso di inerzia dello stesso, provvede in via sostitutiva l'ATC territorialmente competente	Trappolamento (prioritario). Sparo solo in via eccezionale, su esclusiva valutazione del competente Servizio Regionale	Regione Umbria
ZRC e ART	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dall'ATC territorialmente competente	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
Altri istituti di protezione previsti dalla L.157/92	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dal soggetto gestore dell'ambito, ove esistente. Se non esiste un soggetto gestore dell'ambito o in caso di inerzia dello stesso, provvede in via sostitutiva l'ATC territorialmente competente	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
Ambiti urbani (comprese aree verdi)	Cacciatori formati iscritti all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale.	Trappolamento	Regione Umbria

	L'elenco dei partecipanti è stabilito dal Comune territorialmente competente, che può anche incaricare imprese di disinfestazione o pest-control; queste devono comunque intervenire con operatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.19 della L.157/92 e s.m.i.		
Parchi regionali	personale dipendente del Parco; agenti dei corpi di Polizia Locale; guardie venatorie volontarie; guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. n.4/1994; personale dell'Agenzia forestale regionale (AFoR), previa formazione e nell'ambito di specifiche attività ad essa affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. n.18/2011; agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione (previa formazione); cacciatori residenti nei Comuni del Parco (previa formazione).	Trappolamento	Organismo di gestione del Parco. Se questo non è stato ancora individuato, le sue funzioni vengono esercitate dalla Regione Umbria ai sensi della L.R. 10/2015 (come modificata dalla L.R. 4/2020), art.12, comma 2-ter

Quando non in contrasto con quanto sopra esposto, restano invariate:

- tutte le disposizioni del Piano Regionale, con particolare riguardo ai tempi e ai modi delle attività di controllo nelle diverse tipologie di territorio;
- le modalità di coinvolgimento degli operatori iscritti all'Albo (coadiutori) stabilite dalla DD n. 12463 del 28/11/2022.

Al fine di consentire la funzione di coordinamento attribuita alla Polizia Provinciale dalla Legge n. 197/2022 (comma 447 dell'art.1) tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Umbria dovranno essere trasmesse al Reparto di Polizia Provinciale territorialmente competente. Per quanto riguarda l'abbattimento diretto con arma da fuoco, gli operatori interessati dovranno provvedere a programmare e trasmettere ai preposti organi di controllo (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestale) il calendario degli interventi; da tale prescrizione restano in ogni caso esclusi gli abbattimenti attuati da parte di cacciatori iscritti all'Albo durante il normale esercizio dell'attività venatoria svolta nel territorio a caccia programmata, nelle AFV e nelle AATV.